

## Termini e condizioni Samskip Multimodal Container Logistics B.V.

Version 2009

### 1. Definizioni

“**Vettore**” si intende Samskip Multimodal Container Logistics B.V.

“**Commerciante**” comprende, congiuntamente e rispettivamente, lo spedizioniere, il ricevente, il destinatario, il titolare della polizza di carico, eventuali terzi proprietari o aventi diritto alla proprietà delle merci o della polizza di carico e chiunque operi, in qualità di agente o rappresentante o altro, per conto di tale persona.

“**Nave**” comprende qualsiasi imbarcazione di sostituzione o altra imbarcazione su cui possa essere effettuato il trasbordo in adempimento del presente contratto.

“**Merci**” si intende il carico accettato dallo spedizioniere e comprende qualsiasi contenitore non fornito da o per conto del vettore.

“**Container**” comprende tutti i contenitori, i rimorchi, le cisterne trasportabili, i pianali o pallet o altri articoli analoghi di trasporto utilizzati per contenere le merci.

“**DSP**” significa Diritto speciale di prelievo come definito dal Fondo monetario internazionale.

“**CMR**” si intendono le disposizioni della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale delle merci su strada stipulata a Ginevra il 19 maggio 1956 come modificata dal Protocollo alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale delle merci su strada (CMR) redatto a Ginevra il 5 luglio 1978.

“**HVR**” si intendono le disposizioni della Convenzione internazionale per l'armonizzazione di alcune regole in materia di polizze di carico siglata a Bruxelles il 25 agosto 1924 come modificata dal Protocollo per la modifica della Convenzione internazionale per l'armonizzazione di alcune regole in materia di polizze di carico firmato a Bruxelles il 25 agosto 1924, firmato a Bruxelles il 23 febbraio 1968 e il Protocollo per la modifica della Convenzione internazionale per l'armonizzazione di alcune regole in materia di polizze di carico firmata a Bruxelles il 25 agosto 1924, come modificato dal Protocollo del 23 febbraio 1968, firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1979.

### 2. Campo di applicazione

2.1. I presenti termini e condizioni si applicano a tutte le offerte e ai contratti stipulati dal vettore e a tutti i servizi, a titolo gratuito o oneroso, e a tutti i relativi atti di fatto e di diritto.

2.2. Salvo esplicitamente concordato in forma scritta, l'applicabilità di eventuali termini e condizioni adottati e/o dichiarati applicabili dal commerciante, compreso qualsiasi tipo di accordo di scambio relativo ai container, es. gli accordi di scambio pallet di Bonn o Colonia, è esplicitamente rifiutata.

2.3. Qualsiasi disposizione dei presenti termini e condizioni nulla o annullabile non influirà sulla validità delle altre disposizioni.

2.4. Qualora il testo in olandese dei presenti termini e condizioni differisse dal testo italiano, che ne è una traduzione libera, farà fede il testo olandese.

2.5. Nessun agente o rappresentante del vettore avrà facoltà di non tenere conto o variare qualsiasi disposizione dei presenti termini e condizioni salvo tale deroga o variazione sia effettuata in forma scritta e sia specificamente autorizzata o confermata per iscritto dal vettore.

2.6. A prescindere dalla modalità di presentazione, tutte le offerte del vettore non sono vincolanti e possono essere revocate senza alcuna formalità, anche dopo la loro accettazione da parte del commerciante. La revoca successiva all'accettazione da parte del commerciante avrà effetto immediato.

### **3. Tariffe del vettore**

Il vettore ha stabilito un tariffario applicabile le cui disposizioni si ritengono incluse nel presente. Le tariffe del vettore possono comprendere disposizioni relative alle controstallie del container e del veicolo. Le tariffe del vettore sono indicate sul sito web del vettore e sono inoltre reperibili su richiesta presso i suoi agenti. In caso di incongruenza tra i presenti termini e condizioni e le tariffe del vettore, fanno fede i presenti termini e condizioni eccetto per quanto riguarda i calcoli del nolo e altre spese, nel qual caso fanno fede le tariffe.

### **4. Garanzia del commerciante**

Il commerciante garantisce che accettando i presenti termini e condizioni, comprese le tariffe del vettore, è, o ha l'autorità di essere, la persona in possesso o avente diritto al possesso delle merci e/o del container.

### **5. Subappalto/Himalaya**

5.1. Il vettore avrà il diritto di subappaltare, a qualsiasi condizione, la totalità o parte del trasporto, carico, scarico, stoccaggio, immagazzinaggio, movimentazione, riempimento e svuotamento, e senza limite alcuno, qualsiasi e tutti gli altri obblighi in qualunque modo assunti dal vettore in relazione alle merci.

5.2. Il commerciante si impegna a far sì che nessun reclamo o accusa saranno mossi nei confronti di qualsiasi persona o nave, diversa dal vettore, compreso, ma non limitato a, qualsiasi agente, rappresentante o subfornitore del vettore, o qualsiasi contraente indipendente comprendente, ma non limitato a, stivatori, operatori di terminali, operatori per il trasporto interno (su strada, ferrovia o aria) che imponga o tenti di imporre su qualsiasi di essi o su qualsiasi nave di loro proprietà eventuali responsabilità correlate alle merci, e qualora tale reclamo o accusa dovessero ciononostante essere avanzati, di indennizzare il vettore per tutte le relative conseguenze. Fermo restando quanto sopra, ciascun agente, rappresentante e subfornitore dovrà avere il beneficio di tutte le eccezioni, limitazioni, disposizioni, condizioni e libertà di cui al presente assegnate al vettore come se tali disposizioni fossero espressamente stabilite a loro beneficio; con la stipulazione del presente contratto, il vettore, per quanto attiene a tali disposizioni, agisce non solo per proprio conto, ma anche quale rappresentante e fiduciario per tali agenti, rappresentanti e subfornitori e contraenti indipendenti e per tale nave. Il vettore avrà il diritto di ricevere in pagamento dal commerciante, su richiesta, qualsiasi somma recuperata o recuperabile da detto commerciante da qualsiasi agente, rappresentante o subfornitore del vettore, o contraente indipendente, o tale nave, per eventuali perdite, danni, ritardi o altro.

5.3. L'espressione "subfornitore" nella presente clausola comprende i subfornitori diretti e indiretti e i rispettivi agenti e rappresentanti.

5.4. Il commerciante si impegna inoltre, se una polizza di carico è stata emessa dal vettore, a far sì che nessun reclamo o accusa qualsiasi correlati alle merci possano essere

mossi contro il vettore da qualsiasi altra persona in conformità ai termini e alle condizioni della polizza di carico che imponga o tenti di imporre al vettore eventuali responsabilità di qualsiasi natura connesse alle merci o al trasporto delle merci, sia o meno derivanti da negligenza da parte del vettore e, in caso tale reclamo o accusa vengano ciononostante avanzati, di difendere, indennizzare ed esonerare il vettore da qualsiasi conseguenza derivante.

## **6. Metodo e percorso del trasporto**

6.1. Il vettore può in qualsiasi momento e senza preavviso al commerciante:

- a) utilizzare qualsiasi mezzo di trasporto;
- b) trasferire le merci da un mezzo di trasporto all'altro, comprendente, tra l'altro, il trasbordo o il trasporto su un'imbarcazione diversa da quella precedentemente dichiarata;
- c) disimballare e rimuovere le merci introdotte in un container e inoltrarle a un container o altro;
- d) procedere per un percorso, luogo o porto a sua discrezione (sia o meno il percorso più vicino o il più diretto o il più consueto o pubblicizzato), a qualsiasi velocità e procedere o fermarsi in qualsiasi luogo o porto, una o più volte e in qualsiasi ordine;
- e) caricare o scaricare le merci in qualsiasi luogo o porto (sia che si tratti o meno del porto nominato come il porto di carico o il porto di scarico) e stoccare le merci in tale luogo o porto;
- f) conformarsi a qualsiasi ordine o raccomandazione impartiti da qualsiasi governo o altra autorità o persona agente o incaricata di agire come o per conto di tale governo o autorità o che abbia, in base alle condizioni di qualsiasi assicurazione su qualsiasi mezzo di trasporto utilizzato dal vettore, il diritto di impartire ordini e istruzioni;
- g) permettere alla nave di procedere con o senza piloti per trainare o essere trainata o per essere collocata in bacino di carenaggio.

6.2. Le libertà esposte nella Clausola 6.1 possono essere invocate dal vettore per qualsiasi finalità, sia o meno connessa al trasporto delle merci, compreso il carico o lo scarico di altre merci, rifornimento, riparazione, regolazione degli strumenti, imbarco o sbarco di persone, comprendenti, ma non limitatamente a, le persone partecipanti all'operazione o alla manutenzione della nave e di assistenza alle imbarcazioni in qualsiasi situazione. Qualsiasi atto in conformità con la Clausola 6.1 o eventuali ritardi da questo derivanti sarà considerato come rientrante nell'ambito del trasporto contrattuale e non una deviazione.

## **7. Responsabilità del vettore**

7.1. Se il vettore si impegna a trasportare merci su strada, si applicano le disposizioni del CMR come previsto nel presente.

7.2. Se il vettore si impegna a trasportare merci solo via mare (da porto a porto), si applica l'HVR, come previsto nel presente, ma con le seguenti modifiche:

- a) la responsabilità del vettore è in ogni caso limitata a 666,67 DSP per collo o unità, escluso il diritto della parte avente diritto di richiedere il compenso di 2 DSP per chilo lordo di merce persa o danneggiata;
- b) in deroga all'articolo IV, sezione 5(c) dell'HVR, ogni container o altra attrezzatura di trasporto unitamente all'eventuale contenuto è considerato come costituente un collo o un'unità;

- c) qualsiasi responsabilità del vettore è esclusa per quanto riguarda il danno o la perdita di merce insorgente prima del carico o dopo lo scarico dalla nave;
- d) il vettore non sarà mai ritenuto responsabile per danni risultanti da ritardata consegna;
- e) l'articolo III, sezioni 3, 4, 5, 7 e 8 dell'HVR non sono applicabili.

7.3. Se concordato o per la natura del percorso il trasporto debba essere effettuato in parte su strada e in parte via mare, saranno valide le disposizioni di CMR o HVR contenute nel presente, a seconda della fase del trasporto in cui la perdita, il danno o il ritardo siano insorti.

Se non è possibile stabilire in quale fase del trasporto siano insorti la perdita, il danno o il ritardo, la responsabilità del vettore sarà determinata in conformità alle norme di legge applicabili al trasporto su strada o via mare e da cui risulterà il massimo importo di risarcimento.

Quanto esposto non influenza l'applicabilità del CMR se le condizioni dell'articolo 2 del CMR sono state soddisfatte.

7.4. Se il Vettore si impegna a trasportare merce per ferrovia e/o vie di navigazione interna oppure, senza aver preso questo impegno, opta per questo tipo di trasporto, che costituisca o meno parte del trasporto combinato, le disposizioni del CMR saranno ciononostante applicabili, con l'intesa che la responsabilità per eventuali danni risultanti dal ritardo sono esclusi e le disposizioni degli articoli 31 e 32 del CMR non sono applicabili.

7.5. Il vettore non sarà mai ritenuto responsabile per la perdita di profitto, danno indiretto (tra l'altro come risultato del ritardo) e danno immateriale.

Eventuale responsabilità relativa ai dazi d'importazione, accise, imposte sul fatturato, restituzioni e/o altre imposte o sanzioni correlate stabilite da qualsiasi governo o altra autorità incaricata di tali imposte, richieste in relazione all'adempimento dei servizi contrattuali, è esclusa.

7.6. Qualsiasi terzo che acceda ai locali del vettore o suo agente e/o subfornitore, in capannoni, veicoli di trasporto o qualsiasi altro luogo in cui viene svolto il lavoro, sarà presente, con tutte le merci al seguito, a proprio rischio e dovrà rispettare scrupolosamente tutte le norme e/o le istruzioni stabilite da qualsiasi governo o altra autorità e dal vettore. Il commerciante dovrà indennizzare il vettore in tal senso a fronte di reclami da parte di terzi presenti sul sito per l'adempimento dei servizi contrattuali.

7.7. Nella misura in cui non risulti contrario alle disposizioni di legge obbligatorie e/o soggetto alle regole di responsabilità sopra esposte in questo articolo, in tutti gli altri casi il vettore sarà responsabile solo per l'importo massimo sotto indicato per danni o lesioni, perdite o spese eventualmente insorte purché sia dimostrato dal richiedente che tale danno o lesione, perdita o spesa siano dovuti ad atto od omissione, commessa con l'intenzione di causare tale danno o lesione, perdita o spesa o incautamente e con consapevolezza del probabile risultato.

In tutti questi casi la responsabilità del vettore sarà limitata a 10.000 DSP per occorrenza o serie di occorrenze per la stessa causa di danno, con l'intesa che in caso di danno, perdita di valore o perdita delle merci comprese nei servizi contrattuali, la responsabilità sarà limitata a 4 DSP per chilogrammo danneggiato o peso lordo perso con un massimo di 2.000 DSP per spedizione, eccetto nella misura in cui il danno insorga da atto od omissione personale del vettore commessa con l'intenzione di causare tale danno o lesione, perdita o spesa o

incautamente e con la consapevolezza di tale probabile risultato.

## **8. Responsabilità del commerciante**

- 8.1. Fermo restando le disposizioni esposte nella legge o nella Convenzione, il commerciante ha in ogni caso l'obbligo di:
- a) garantire che le merci, rispetto alle quali il vettore ha istruzioni, siano disponibili nel luogo e nell'ora concordati;
  - b) garantire che le merci siano confezionate in modo adeguato per resistere ai rischi ordinari del trasporto per quanto riguarda la loro natura e in conformità con tutte le leggi o i regolamenti che possono essere applicabili durante il trasporto;
  - c) dare al vettore preavviso tempestivo delle informazioni che è tenuto a comunicare al vettore relativamente alle merci e alla loro movimentazione e di cui il commerciante è consapevole o dovrebbe essere consapevole della loro importanza per il vettore, salvo il commerciante non supponga che il vettore sia a conoscenza di tali informazioni; il commerciante garantisce la precisione delle informazioni da lui fornite;
  - d) garantire la presenza corretta dei documenti richiesti per l'esecuzione delle istruzioni, eccetto per quanto concordato per iscritto per cui la cura di tali documenti sia a carico del vettore;
  - e) per quanto riguarda le merci pericolose, inviare tempestivamente notifica scritta al vettore delle regole da seguire in conformità alla legge applicabile e/o altri schemi governativi.
- 8.2. Se il commerciante non adempie agli obblighi esposti nel paragrafo 3.1, è vincolato a risarcire il vettore per qualsiasi perdita, danno, spesa o responsabilità subita come risultato dell'inadempienza.
- 8.3. Il vettore può, in qualsiasi momento e luogo, scaricare, distruggere o rendere innocue in altro modo le merci affidate al vettore per qualsiasi ragione, che il vettore, se al momento del ricevimento fosse stato a conoscenza della pericolosità, non avrebbe desiderato ricevere.
- 8.4. Fermo restando quanto sopra, il commerciante è responsabile nei confronti del vettore per tutti i danni causati da merci o materiali che il commerciante ha reso disponibili al vettore, salvo tali danni siano imputabili al vettore.
- 8.5. Il commerciante è, in ogni momento, obbligato a risarcire il vettore per importi richiesti o sanzioni imposte sul vettore o agente e/o subfornitore da lui assunto da qualsiasi governo o altra autorità relativamente all'adempimento dei servizi contrattuali, a prescindere dal fatto che la richiesta sia il risultato di una colpa imputabile al vettore nell'adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente contratto.
- 8.6. Il commerciante è obbligato a versare un deposito di cauzione alla prima richiesta del vettore per gli importi che sono o saranno dovuti al vettore.
- 8.7. Il commerciante è responsabile per il carico, lo scarico e lo stoccaggio delle merci nel container o in qualsiasi altra unità, salvo il vettore non abbia diversamente ed espressamente confermato per iscritto in anticipo. L'assistenza data dal conducente al carico e/o allo stoccaggio non influenza in alcun modo il fatto che il commerciante abbia responsabilità esclusiva in tale senso. Il vettore non accetta

alcuna responsabilità per la precisione della quantità indicata dal commerciante e tutte le altre dichiarazioni relative alle merci.

In caso di ricevimento di un container pre-caricato e sigillato, né il vettore né il suo subfornitore saranno ritenuti responsabili di avere ricevuto le merci contenute all'interno complete e in buone condizioni, anche se nessuna riserva è stata fatta in tale senso.

- 8.8. Il commerciante sarà responsabile nei confronti del vettore in qualsiasi momento per danni causati da lui o da terzi al telaio, ai rimorchi e/o container che sono stati messi a disposizione su richiesta del commerciante a queste parti per il carico e lo scarico.
- 8.9. Se, al ricevimento di un container trasportato dal vettore su base "da porto a porto" ("feeder-container"), una riserva è effettuata dal ricevente riguardo ai danni a tale container, il commerciante o il ricevente, rispettivamente, devono presentare un modulo di richiesta al vettore entro sette giorni al più tardi dopo il ricevimento, completo di copia del rapporto di interscambio redatta relativamente a tali danni, pena l'annullamento di tutte le richieste al vettore.

## **9. Conformità alle leggi locali**

Il commerciante sarà responsabile e difenderà, indennizzerà ed esonererà dalla responsabilità il vettore e la nave relativamente a qualsiasi pagamento, spesa, sanzione, quota, dazio, tassa, imposta, perdita, danno o detenzione sostenuta da o imposta sul vettore o sulla nave relativamente alle merci per qualsiasi causa, inclusa la natura, la qualità o la condizione (sia nota o non nota al vettore o al capitano), qualsiasi azione o richiesta di qualsiasi governo o altra autorità o persona incaricata di agire per conto di tale autorità, confisca per processo legale o tentata confisca, marcatura errata o insufficiente, numerazione o indirizzo degli imballaggi o descrizione del contenuto, inadempienza del commerciante di procurare i certificati consolari, certificati del servizio sanitario o altri certificati di accompagnamento della merce o per conformarsi alle leggi o ai regolamenti di qualsiasi tipo imposti relativamente alle merci dalle autorità in qualsiasi porto o luogo o qualsiasi atto od omissione del commerciante. Se, per qualsiasi ragione, le merci vengono rifiutate per l'importazione, il commerciante sarà responsabile e dovrà pagare il nolo di ritorno e le relative spese.

## **10. Carico refrigerato o riscaldato**

- 10.1. Il commerciante si impegna a non offrire per il trasporto qualsiasi merce che richieda refrigerazione o riscaldamento senza preavviso scritto in merito alla loro natura e all'intervallo di temperatura specifico da mantenere e, nel caso di container refrigerato o riscaldato confezionato da o per conto del commerciante, garantisce ulteriormente e si impegna che le merci siano state stoccate correttamente, e alle temperature corrette, nel container e che i controlli termostatici siano sempre stati correttamente da lui impostati prima del ricevimento delle merci da parte del vettore. Se i requisiti di cui sopra non sono rispettati, il vettore non sarà responsabile per eventuali perdite o danni alle merci, in qualsiasi modo insorgenti.
- 10.2. Il vettore non sarà responsabile per eventuale perdita o danno alle merci derivante da difetti latenti, danni, rotture, arresto dei macchinari di refrigerazione o riscaldamento, dell'impianto, dell'isolamento e/o altra apparecchiatura del

container, della nave, del mezzo di trasporto o di qualsiasi altro impianto, purché il vettore prima o all'inizio del trasporto eserciti la diligenza dovuta per mantenere i comandi di refrigerazione o riscaldamento nell'intervallo di temperatura concordato.

## **11. Container**

- 11.1. Le merci possono essere stoccate dal vettore o suo rappresentante o agente nei container. I container, sia stoccati come indicato in precedenza o ricevuti in una condizione di stoccaggio dal commerciante, possono essere trasportati sopra o sotto coperta senza preavviso al commerciante e, sempre a norma della clausola 13.2, se così trasportati sarà applicabile l'HVR, come nel presente specificato, indipendentemente dal trasporto sopra o sotto coperta e le merci e/o i container contribuiranno all'avaria generale se trasportati sopra o sottocoperta.
- 11.2. Se un container non è stato riempito, completato o caricato dal vettore, il vettore non sarà responsabile della perdita o del danno ai contenuti e il commerciante dovrà indennizzare il vettore da qualsiasi perdita, danno, responsabilità o spesa sostenuta dal vettore, se tale spesa, danno, responsabilità o spesa è stata causata da:
- a) il modo in cui il container è stato riempito, completato o caricato; oppure
  - b) l'inadeguatezza del contenuto per il trasporto in container; oppure
  - c) l'inadeguatezza o la condizione di difetto del container insorgente non per mancanza di diligenza dovuta da parte del vettore per rendere il container ragionevolmente adatto allo scopo per il quale è richiesto; oppure
  - d) l'inadeguatezza o la condizione di difetto del container che sarebbe stata evidente con un'ispezione ragionevole da parte del commerciante al momento o prima del riempimento, completamento o caricamento del container; oppure
  - e) l'introduzione di merci refrigerate o riscaldate che non sono alla temperatura corretta per il trasporto in conformità al presente.
  - f) Il vettore avrà diritto, ma senza alcun obbligo, di aprire qualsiasi container in qualsiasi momento e ispezionarne il contenuto. Se successivamente emerge che il contenuto o parte del contenuto non può essere trasportato o proseguire il trasporto in sicurezza o correttamente sia completamente che senza incorrere in ulteriori spese o assumere misure relativamente al container o al suo contenuto o sua parte, il vettore può abbandonare il trasporto e/o prendere qualsiasi misura e/o sostenere qualsiasi spesa addizionale ragionevole per trasportare o continuare il trasporto o per immagazzinare lo stesso a terra o su scafo galleggiante sotto copertura o all'aperto, in qualsiasi luogo, il cui stoccaggio sarà considerato come costituente debita consegna. Il commerciante dovrà indennizzare il vettore per eventuali spese addizionali ragionevoli sostenute.
- 11.3. Si concorda che ruggine superficiale, ossidazione o condensa all'interno del container o altra condizione analoga dovuta a umidità non è responsabilità del vettore salvo tale condizione non insorga per mancata fornitura da parte del vettore al commerciante di un container marittimo prima del caricamento. Se il commerciante richiede allestimenti o cura speciali per il trasporto di tali merci, deve effettuare la richiesta per iscritto al vettore e tali allestimenti devono essere annotati sul fronte della presente polizza e il commerciante sarà tenuto al pagamento di tutti noli speciali, come richiesto.

- 11.4. Se le merci per le quali sono state emesse Polizze di carico costituiscono parte di una spedizione LCL (carico inferiore al container) che è stata unificata in un container per conto del commerciante o del vettore, il vettore avrà facoltà di liberare tale container per effettuare la consegna di dette merci.
- 11.5. Il commerciante si impegna con il vettore (per se stesso e come agente e fiduciario per il relativo assicuratore, proprietario, licenziatario o altra parte terza) a difendere, indennizzare e esonerare da responsabilità l'assicuratore/proprietario/licenziatario (o altra parte interessata) dei container (dove il proprietario/licenziatario può o meno essere il vettore) a fronte di tutte le perdite o danni a tale container e di tutte le perdite o danni che hanno avuto luogo in o su qualsiasi container o eventuali difetti presenti per cui l'assicuratore/licenziatario del container o terzi nei confronti dei quali il proprietario/licenziatario del container possa essere responsabile in ragione di tale perdita o danno dove tale perdita o danno ha luogo o è sostenuta mentre il container è nei locali o in custodia del commerciante o suo agente e in qualunque modo tale perdita o danno possa essere causata (anche per violazione del contratto, colpa o negligenza del vettore e/o del proprietario/licenziatario del container).
- 11.6. Quando un container di proprietà o affittato dal vettore viene disimballato presso le strutture del commerciante, questo sarà responsabile della restituzione del container vuoto, privo di etichette, ecc., con l'interno spazzolato e pulito, privo di odori, nelle stesse condizioni in cui è stato ricevuto e sotto ogni aspetto adatto per essere immediatamente riutilizzato nel luogo indicato dal vettore, suo rappresentante o agente, immediatamente o entro il tempo specificato. Il commerciante sarà responsabile per la controstallia (come detto in precedenza), perdita e spese che possono risultare da eventuali mancanze o ritardi nella restituzione dei container.

## **12. Merci pericolose**

- 12.1. Il commerciante si impegna a non offrire per il trasporto merci di natura pericolosa, infiammabile, radioattiva o dannosa senza precedente notifica scritta della loro natura al vettore, marcatura delle merci e del container o altra copertura esterna come richiesto da leggi o regolamenti che possano essere applicabili durante il trasporto. Il vettore, a sua insindacabile discrezione, può rifiutare eventuali merci così offerte.
- 12.2. Le merci che sono o che possono diventare pericolose, infiammabili, radioattive o dannose possono in qualsiasi momento o luogo essere scaricate, distrutte o rese innocue senza risarcimento.

## **13. Stivaggio opzionale**

- 13.1. I container e le merci possono essere stivati, senza preavviso al commerciante, sul ponte generalmente, o in qualsiasi spazio comunemente utilizzato nel commercio per il trasporto di merci, e le merci così stivate saranno considerate stivate sotto coperta per tutte le finalità, avaria generale compresa. Per questo trasporto di merci così stivate si applica l'HVR.
- 13.2. I container e le merci indicati sul frontespizio del presente, da trasportare sopra coperta a rischio dello spedizioniere o del commerciante, sono trasportate senza

responsabilità da parte del vettore per perdita o danno di qualsiasi natura insorto durante il trasporto via mare causato da non navigabilità o negligenza o qualsiasi altra causa.

## **15. Notifica e consegna**

- 15.1. Il commerciante ritirerà le merci entro il tempo previsto nella tariffa del vettore o come diversamente concordato. Se il commerciante non effettua il ritiro, il vettore può senza preavviso disimballare le merci se contenute in container e/o stoccarle su terra ferma, su scafo galleggiante, all'aperto o sotto protezione a solo rischio del commerciante. Tale stoccaggio costituirà consegna dovuta ai sensi del presente e pertanto tutte le responsabilità del vettore rispetto alle merci, compresa l'errata consegna o la mancata consegna, cesseranno e il costo di tale stoccaggio dovrà essere immediatamente pagato su richiesta al vettore da parte del commerciante.
- 15.2. Se le merci non sono reclamate entro un tempo ragionevole o entro il tempo in cui, secondo il vettore, le merci possono subire deterioramento, decadimento o diventare senza valore o possono insorgere spese per lo stoccaggio o altro superiori al loro valore, il vettore può, a sua discrezione e fermo restando qualsiasi altro diritto possa avere nei confronti del commerciante, senza preavviso e senza responsabilità attribuita, vendere, abbandonare o diversamente disporre delle merci a rischio e spese esclusivi del commerciante e applicare eventuali procedimenti di vendita a riduzione delle somme dovute al vettore dal commerciante in base o correlate al trasporto.
- 15.3. Il rifiuto da parte del commerciante di ritirare le merci in conformità ai termini della presente clausola e/o di mitigare eventuale perdita o danno correlato dovrà costituire una rinuncia assoluta e abbandono da parte del commerciante al vettore di qualsiasi richiesta relativa alle merci o al loro trasporto. Il vettore avrà il diritto a un indennizzo da parte del commerciante per tutti i costi sostenuti, compresi i costi legali, per la pulizia e lo smaltimento delle merci rifiutate e/o abbandonate dal commerciante.

## **16. Nolo e condizioni di pagamento**

- 16.1. Il nolo sarà ritenuto completamente esigibile dal vettore al ricevimento delle merci da parte del vettore e sarà pagato e non restituibile in qualsiasi evento o circostanza e pertanto a prescindere dall'esibizione della prova di consegna (es. lettera di vettura firmata per consegna) da parte del vettore. Se per qualsiasi ragione insorgesse una responsabilità per avaria generale relativa alle merci, il commerciante dovrà tempestivamente fornire cauzione al vettore o ad altra parte nominata dal vettore in una forma accettabile per il vettore.
- 16.2. Il nolo è stato calcolato sulla base di particolari forniti da o per conto dello spedizioniere. Il vettore può in qualsiasi momento aprire qualsiasi container o altro collo o unità per ripesare, rimisurare o rivalutare i contenuti e se i particolari forniti da o per conto dello spedizioniere non sono corretti, è concordato che una somma pari a cinque volte la differenza tra il nolo corretto e il nolo addebitato oppure pari al doppio del nolo corretto meno il nolo addebitato, a seconda di quale è inferiore, e le spese sostenute per la determinazione dei particolari corretti, sarà pagabile come danni esigibili al vettore.

- 16.3. Il pagamento sarà effettuato nel paese, su un conto bancario e nella valuta indicata in fattura, salvo diversamente concordato. Nell'ultimo caso eventuali perdite di cambio subite dal vettore dovranno essere compensate dal commerciante. Tutte le spese bancarie associate al trasferimento di tale pagamento saranno a carico del commerciante.
- 16.4. Salvo diversamente ed espressamente concordato mediante accordo o condizioni di credito a parte, tutte le fatture devono essere tempestivamente saldate (vale a dire entro i termini di pagamento standard, se applicabili, di un massimo di 14 giorni dalla data della fattura) prima della consegna delle merci o della data in cui le merci dovevano essere consegnate, mediante deposito su un conto bancario indicato dal vettore. In caso di inadempienza, il vettore avrà il diritto di trattenere la consegna della merci o di qualsiasi altra merce in transito del commerciante fino a ricevimento del pagamento integrale.
- 16.5. Se in qualsiasi momento:
- (a) una fattura non viene pagata entro il termine di pagamento concordato; e/o
  - (b) il limite di credito in base all'accordo/condizioni dei termini di credito a parte viene superato; e /o
  - (c) il commerciante o suo rappresentante o agente violano gli accordi/condizioni dei termini di credito a parte; e/o
  - (d) il commerciante o suo rappresentante o agente cessano l'attività o entrano in qualsiasi forma di liquidazione, bancarotta, fusione, acquisizione e simili;
- il vettore ha il diritto di sospendere o terminare il diritto del commerciante di avvalersi dei termini di pagamento standard come citato nell'articolo 16.4 o in base all'accordo o condizione dei termini di credito concordati e anche in queste circostanze il vettore ha il diritto di richiedere il pagamento immediato di tutti gli importi in sospeso.
- 16.6. La fattura sarà ritenuta approvata dal commerciante e il debito riconosciuto se la fattura non è stata contestata per iscritto entro 14 giorni dalla sua data.
- 16.7. Se il commerciante contesta qualsiasi fattura, interamente o in parte, il vettore deve essere avvisato per iscritto, compresa l'e-mail, ma non oltre la consegna delle merci al commerciante o al ricevimento della fattura, dopo di che il commerciante non avrà diritto a contestare la fattura. Eventuali parti della fattura non contestate devono essere pagate entro i termini di pagamento concordati. Una parte di fattura contestata è esentata dal periodo di pagamento standard o dai termini di pagamento concordati finché la contestazione non è stata risolta. Non appena la contestazione è stata risolta, il pagamento dell'importo in sospeso deve essere effettuato entro il termine di pagamento oppure, se questo periodo è già trascorso, immediatamente. Una richiesta da parte del commerciante di una prova di consegna (es. lettera di vettura CMR firmata per la consegna) da parte del vettore non sarà considerata una notifica da parte del commerciante per la contestazione di una fattura.
- 16.8. Nel caso di ritardato pagamento il commerciante è legalmente inadempiente senza necessità di notifica di inadempienza da parte del vettore. Dal giorno successivo alla data di scadenza (vedere gli articoli 16.4 e 16.5) il commerciante deve l'1% (uno per cento) per mese sull'importo in sospeso, compresa la parte di un mese.
- 16.9. Se il commerciante è inadempiente, dopo la notifica scritta di inadempienza, sarà considerato aver accettato la responsabilità di tutte le perdite e costi, sia giudiziari

che extragiudiziari, relativi alla richiesta. I costi di raccolta extragiudiziari sull'importo dovuto sono fissati al 15% (quindici per cento) del principale, con un minimo di 150,00 EUR (centocinquanta Euro).

- 16.10. La mancanza da parte del vettore di raccogliere e/o di fatturare il nolo, le spese, i dazi, ecc. dal destinatario o da altra parte non sollevano il commerciante dal proprio obbligo di pagare tali servizi, dazi, spese, ecc. al ricevimento di prova di richiesta corretta.
- 16.11. Il commerciante non avrà mai diritto a qualsiasi compensazione o a effettuare qualsiasi deduzione in relazione alle fatture presentate dal vettore.
- 16.12. Lo spedizioniere / il mittente sarà responsabile del pagamento di tutti i noli, spese, controstallie ecc. che il vettore non può ottenere dal destinatario come risultato di qualsiasi ragione.
- 16.13. Non appena il commerciante viene meno a qualsiasi pagamento, tutti i restanti pagamenti diventano immediatamente scaduti e il commerciante è immediatamente inadempiente per gli altri pagamenti senza ulteriori formalità. Il commerciante rinuncia al diritto di richiedere la mitigazione dell'interesse di sanzione (legale) e delle spese extragiudiziarie. Il vettore conserva in ogni momento il diritto di invocare l'articolo 6:44 del Codice Civile olandese.
- 16.14. Il commerciante avrà la responsabilità di tutte le spese di fumigazione e di raccolta e cernita dei carichi sfusi e della pesatura a bordo e tutti i costi sostenuti per la riparazione dei danni e la sostituzione degli imballaggi e per qualsiasi costo causato da movimentazione straordinaria delle merci per qualsiasi delle ragioni citate in precedenza o altre ragioni. Tutte le quote, i pedaggi, i pedaggi dei canali, i contributi, i dazi, le imposte, l'IVA, le spese e le sovrattasse che sotto qualsiasi denominazione possono essere imposte su qualunque base quale peso/misurazione delle merci, tonnellaggio della nave o importo del nolo, compresa la commissione di agenzia valutata sulla base dell'importo del nolo, saranno pagate dal commerciante prima della consegna delle merci.
- 16.15. Il commerciante sarà responsabile per tutti i dazi, le imposte, i pedaggi, le multe, le sanzioni, le spese o le perdite che il vettore, la nave o le merci possono subire per la mancata osservanza delle norme doganali o di importazione o di esportazione o di qualsiasi violazione di legge antidroga.
- 16.16. Il commerciante sarà responsabile per tutte le conseguenze in caso di errata dichiarazione di contenuti, pesi, misurazioni o valore delle merci e dovrà pagare il doppio dell'importo del nolo dovuto se tale dichiarazione fosse stata eseguita correttamente. Al fine di accertare i fatti reali, il vettore si riserva il diritto di ottenere dal commerciante la fattura originale e di far controllare il contenuto e verificare il peso, le misurazioni o il valore. Tutto il nolo dovrà esser pagato senza compensazione, riconvenzione, deduzione o sospensione di esecuzione prima della consegna delle merci.

## **17. Diritto di pegno**

Il vettore avrà un diritto di pegno (che comprende un diritto di conservazione e deposito a garanzia) su merci, denaro e qualsiasi documento relativo per qualsiasi somma, comprendenti, ma non limitatamente a, nolo, vuoto per pieno, controstallie, conservazione, costi, quote, imposte, tasse, pedaggi, multe, sanzioni o richieste di danni o indennizzo pagabili dal commerciante al vettore o associati al trasporto e per avaria generale e/o contributi di recupero in mare a chi dovuti e per il costo del recupero degli stessi e a tal fine il vettore avrà il diritto di vendere le merci con asta pubblica o trattativa privata da cui recuperare tutti i propri costi senza notifica al commerciante. Sia che il diritto di pegno possa o meno essere reso esecutivo al porto di carico o scarico, il capitano può scaricare e impegnare le merci in qualsiasi altro porto o luogo comodo. Tale scarico delle merci sarà considerato debito adempimento del presente contratto e non sarà considerato essere una deviazione contrattuale. Il vettore avrà il diritto di richiedere al commerciante la differenza tra l'importo totale a lui dovuto, comprensivo di eventuali spese extra (compresi i costi) sostenute in base alle disposizioni della presente clausola e le entrate nette delle merci.

## **18. Legge applicabile e giurisdizione**

- 18.1. Per quanto non trattato nei presenti termini e condizioni, tutti i rapporti legali, contrattuali o extracontrattuali tra il commerciante e il vettore saranno governati e interpretati secondo le leggi dei Paesi Bassi. Nulla di quanto contenuto nel presente articolo impedirà al vettore di invocare altra legge come opportuno per attuare un diritto di pegno ai sensi dell'articolo 17 o altrimenti.
- 18.2. Qualsiasi disputa tra il commerciante e il vettore in qualunque modo derivante in base, in rapporto o in connessione al contratto o ai servizi eseguiti da parte del vettore, saranno esclusivamente presentati davanti al foro competente di Rotterdam.
- 18.3. A prescindere dall'articolo 18.2 di cui sopra, il vettore può, a sua opzione esclusiva, avanzare richieste o azioni nei confronti del commerciante davanti al tribunale della località in cui il commerciante ha la sede legale o una filiale, o dove il commerciante possiede immobilizzazioni materiali.